



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 010995151 numero unico  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [Ind.crliguria@pec.it](mailto:Ind.crliguria@pec.it) – [Indliguria@legalmail.it](mailto:Indliguria@legalmail.it)  
 e-mail: [cr.liguria01@Ind.it](mailto:cr.liguria01@Ind.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@Ind.it](mailto:liguria.giudicesportivo@Ind.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@Ind.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@Ind.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.Ind.it](http://liguria.Ind.it)

Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/05/2024 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### Segreteria

#### VARIAZIONI GARE – CALCIO FEMMINILE

##### **UNDER 15 FEMMINILE GIRONE “A” 8R**

La gara VADO – CALCIO FEMMINILE SUPERBA verrà disputata sabato 11 maggio 2024, alle ore 18.00, sul Campo “A. Dagnino” di Quiliano (SV).

#### APPROVAZIONE TORNEI NAZIONALI – SETTORE GIOVANILE

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

#### TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
“Città di Arenzano”	Esordienti 2° anno, Primi Calci	Arenzano Football Club	12.05.2024
“27° Torneo Città di Finale”	Giovanissimi Under 14	Finale	12.05.2024

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.,  
 Terzo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente - Relatore),

Avv. Cristina Anelli (Componente)

Avv. Enrico Donati (Componente)

all’udienza tenutasi in video – conferenza in data 30 Aprile 2024, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**in merito all'atto di deferimento della Procura Federale, Prot. 22872/375pfi23-24/PM/pe, limitatamente nei confronti del sig. Fabrizio Gramondo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l.**

\*\*\*\*\*

Relativamente alla procedura epigrafata, all'udienza del 16/04/2024 la Procura raggiungeva un accordo di applicazione della sanzione con tutti i soggetti deferiti e cioè:

1. il sig. Fabrizio Gramondo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Bona nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata alle gare Arenzano Football Club - S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 17.9.2023, S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. – Football Genova Calcio del 23.9.2023 e Celle Varazze F.B.C. – S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 30.9.2023, tutte valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Riccardo Rosa, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare

Arenzano Football Club - S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 17.9.2023, S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. – Football Genova Calcio del 23.9.2023 e Celle Varazze F.B.C. – S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 30.9.2023, tutte valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Fabio Bona, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. Fabio Bona, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alle gare Arenzano Football Club - S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 17.9.2023, S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. – Football Genova Calcio del 23.9.2023 e Celle Varazze F.B.C. – S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 30.9.2023, tutte valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l., senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabrizio Gramondo, Riccardo Rosa e Fabio Bona così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Detto patteggiamento (che consisteva nell'inflizione delle seguenti sanzioni:- 3 mesi e 10 giorni di inibizione per i sigg.ri Gramondo Fabrizio e Rosa Riccardo; - 4 giornate di squalifica per il sig. Bona Fabio; - € 267,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato per la società Imperia) veniva rinviato all'udienza del 23/04/2024, dinanzi al Secondo

Collegio del Tribunale, per la ratifica ufficiale in quanto l'udienza del 16/04/2024 si era svolta con modalità da remoto e non vi era stata la possibilità di sottoscrivere detto patteggiamento.

Alla successiva udienza del 23/04/2024 venivano ratificati tutti i patteggiamenti sopra indicati ad esclusione di quello del sig. Fabrizio Gramondo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l., il quale, contrariamente a quanto comunicato all'udienza del 16/04/2024, informava la Procura ed il Tribunale della propria intenzione di non voler più ratificare il patteggiamento di cui alla precedente udienza ritenendosi non colpevole per i fatti a lui imputati.

Veniva pertanto stralciata la posizione del sig. Gramondo e rinviata per discussione all'udienza del 30/04/2024 nanti codesto Collegio.

A tale udienza, tenuta in modalità da remoto, il sig. Gramondo, però, non si è volontariamente presentato.

In particolare, poche ore prima dell'udienza, all'invito via whatsapp del Presidente (che nel frattempo si era attivato per ottenere il numero di telefono del sig. Gramondo) a provvedere ad installare l'applicazione utile per consentire lo svolgimento dell'udienza da remoto (in questo caso Telegram), il sig. Gramondo, si rifiutava, dapprima riferendo di non voler perdere tempo e, quindi, che poteva pure ricevere il massimo della pena e, successivamente, riferendo di aver già preso un impegno di lavoro per quel giorno e pretendendo un'irrituale convocazione formale in presenza per potersi.

Si fa presente, innanzitutto, che il Presidente di questo Collegio non era affatto tenuto a contattare il sig. Gramondo per informarlo di scaricarsi l'applicazione utile per partecipare all'udienza.

Sarebbe stato onere dello stesso sig. Gramondo, infatti, contattare tempestivamente il Comitato per chiedere quale fosse l'applicativo da utilizzare per poter validamente presenziare e, comunque, per comunicare l'utenza telefonica alla quale sarebbe stato raggiungibile, come espressamente previsto dal decreto n. 1 del 2024, pubblicato su C.U. n. 69 del 21 marzo 2024, emesso dal Presidente di Questo Tribunale, e come ribadito nella convocazione per la prima udienza, ricevuta dal deferito nei termini previsti dal C.G.S..

La convocazione per l'udienza del 30/04/2024, inoltre, conteneva a sua volta la precisazione che l'incombente si sarebbe tenuto con modalità da remoto, ed era stata regolarmente inviata dalla Segreteria del Comitato all'indirizzo pec della società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l., di cui il sig. Gramondo è presidente, in data 24/04/2024; di talché egli aveva tutto il tempo per rappresentare eventuali problematiche alla stregua delle quali avanzare richiesta di fissazione di udienza in presenza ovvero per informarsi sulle specifiche modalità di tenuta dell'udienza da remoto.

La Procura, regolarmente presente da remoto, per i fatti di cui all'epigrafo deferimento ha chiesto nuovamente di infliggere al sig. Gramondo la sanzione dell'inibizione di mesi cinque.

Attesa la mancata difesa del sig. Gramondo ed essendo pacifico l'accadimento dei fatti a lui addebitati e non contestati nelle sedi opportune, questo Tribunale non può che confermare la richiesta della Procura.

La prova della violazione disciplinare, in particolare, discende dai seguenti documenti, acquisiti agli atti:

- segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Liguria del 16 ottobre 2023, con allegati referti arbitrali e distinte di gara relativi ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19: Arenzano Football Club – S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 17.9.2023, S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. – Football Genova Calcio del 23.9.2023 e Celle Varazze F.B.C. – S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. del 30.9.2023;
- foglio censimento della società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2023 - 2024;
- posizione di tesseramento del calciatore sig. Fabio Bona.

La dimostrazione della colpevolezza è, dunque, cartolare e non può essere revocata in dubbio.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, in accoglimento delle richieste di deferimento della Procura, delibera di infliggere al sig. GRAMONDO Fabrizio la sanzione dell'inibizione di mesi cinque.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

**Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 10/05/2024**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi